

Roma, 18 Gennaio 2022

COMUNICATO STAMPA

AIGA SOLLECITA UN'ULTERIORE PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO AVANTI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Anche quest'anno l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha sottoposto a tutti i parlamentari della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato una proposta di emendamento al cd. "Decreto Milleproroghe", al fine di ottenere la proroga di un ulteriore anno del regime transitorio per la iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

Il comma 4 dell'art. 22 della Legge Professionale prevede, infatti, un regime transitorio che - nella sua versione originale - consentiva l'iscrizione all'Albo a tutti coloro che avessero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia entro il 2 febbraio 2016; di anno in anno, tuttavia, grazie all'attività posta in essere in primis da AIGA, tale termine è stato oggetto di successive proroghe fino a consentire, ad oggi, l'iscrizione al cd. "Albo dei Cassazionisti" alle Colleghe ed ai Collegi che a far data del 2 febbraio 2022 abbiano maturato dodici anni di iscrizione all'Albo ordinario.

AIGA auspica da sempre che il Legislatore intervenga con una norma che disponga definitivamente circa il criterio temporale da adottare per l'iscrizione all'Albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e che venga, pertanto, consentito l'accesso secondo la disciplina previgente a tutti coloro che si sono iscritti all'albo degli avvocati prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012.

Nel frattempo anche per quest'anno AIGA ha chiesto al Legislatore una proroga del regime transitorio ritenendo tale questione di assoluta importanza per la crescita professionale di numerosissimi giovani avvocati la cui legittima aspettativa di conseguire l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il regime previgente - che prevedeva il requisito dei "dodici anni di anzianità" - è stata, di fatto, spazzata via da un norma che entrando in vigore in maniera indiscriminata a far data dal 2 febbraio 2013, si è posta - di fatto - come norma retroattiva, andando a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all'Albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole.